



REGISTRO DELLE IMPRESE

Chiusura accordi di ristrutturazione dei debiti.

Riferimenti normativi: R.D. 267/1942 e D.LGS. 14/2019

Premessa

La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotta nella legge fallimentare con l'inserimento dell'art. 182 bis nel R.D. 267/1942 in forza del D.L.35/2005, è poi confluita nel D.LGS.14/2019 e ss.mm.ii. - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza -.

In entrambe le norme rispettivamente mancava e manca una disposizione per regolare esplicitamente la chiusura della procedura al fine di permettere all'ufficio del Registro delle Imprese l'aggiornamento della visura camerale.

Di seguito si riportano le istruzioni per ottenere l'aggiornamento della visura camerale con la chiusura della procedura degli accordi alla luce delle indicazioni che l'ufficio ha ricevuto dal Giudice del Registro delle Imprese.

Accordi di ristrutturazione omologati ai sensi dell'art. 182 bis del RD 267/1942

La procedura si deve intendere chiusa con la **definitività del decreto di omologazione** degli accordi di ristrutturazione, per applicabilità dell'art. 181 R.D.267/1942 in tema di concordato preventivo.

Poichè non esiste un provvedimento che accerta la definitività del decreto di omologazione e il Tribunale non è tenuto di sua iniziativa ad accertare questo evento e a comunicarlo al Registro Imprese, ai fini dell'aggiornamento della visura camerale con l'inserimento della chiusura della procedura, l'impresa interessata richiede alla competente cancelleria del Tribunale l'attestazione di definitività del decreto chiedendo contestualmente che la stessa cancelleria provveda ad effettuarne la comunicazione al Registro delle Imprese.

L'ufficio, una volta ottenuta la comunicazione della cancelleria procede all'aggiornamento della visura camerale con indicazione della chiusura della procedura.

Accordi di ristrutturazione omologati ai sensi dell'art. 57 e 48 del D.LGS.14/2019

La procedura si deve intendere chiusa con la **definitività della sentenza di omologazione** degli accordi di ristrutturazione per applicabilità dell'art. 113 C.C.I.I. in tema di concordato preventivo.

Poichè non esiste un provvedimento che accerta la definitività della sentenza di omologazione e il Tribunale non è tenuto di sua iniziativa ad accertare questo evento e a comunicarlo al Registro Imprese, ai fini dell'aggiornamento della visura camerale con l'inserimento della chiusura della procedura, l'impresa interessata richiede alla competente cancelleria del Tribunale l'attestazione di definitività della sentenza chiedendo contestualmente che la stessa cancelleria provveda ad effettuarne la comunicazione al Registro delle Imprese.

L'ufficio, una volta ottenuta la comunicazione della cancelleria procederà all'aggiornamento della visura camerale con indicazione della chiusura della procedura.

Giugno 2025